



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
179	16-09-2022

Servizio: Servizio Affari Generali

Responsabile del Servizio: BARTOLETTI ALDO

OGGETTO:	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO PER L'ANNO 2022. CIG. Z08304C174
-----------------	---

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta n. 42 del 11 Luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 4 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022 – 2024

Richiamata la propria precedente determinazione n. 7 del 20/01/2022 con la quale si era provveduto ad impegnare le somme necessarie alla copertura della spesa per i consumi di energia elettrica degli stabile di proprietà del Comune di Isola del Giglio;

Considerato che, negli ultimi mesi, il costo dell'energia è aumentato in modo esponenziale, e conseguentemente, gli importi messi a disposizione in bilancio non riescono a coprire il costo delle nuove bollette;

Dato atto che, per le motivazioni sopra esposte, occorre necessariamente predisporre gli atti per una variazione di bilancio per rimpinguare i capitoli 590 art. 2, 590 art. 5 e 590 art. 8, ed un ulteriore nuovo impegno;

RICHIAMATI i capitoli di spesa n. 590 ART. 2 “CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA”, 590 Art. 5 “SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE” e n. 590 Art. 8 “SPESE UTENZA ELETTRICA IMMOBILE LOMBI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE” del redigendo Bilancio di Previsione 2022 che offrono sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che la gestione economico-finanziaria deve avvenire frattanto nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio, regolato dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il TITOLO II CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE in particolare gli artt. 10 – 11 e 12 Contratti di servizi esclusi del D. Lgs. 50/20162006 che citano:

Art. 10. (Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attività:

- a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;*
- b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000 - 1 a 66720000 3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;*
- c) servizi di filatelia;*
- d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.*

Art. 11. (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

Atto firmato digitalmente

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di:

- 1) energia;
- 2) combustibili destinati alla produzione di energia.

Art. 12. (Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:
 - a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
 - b) alimentare tali reti con acqua potabile.
2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma 1:
 - a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
 - b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

RICHIAMATE le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e la n. 10 del 22 dicembre 2010 con le quali l'ANAC ha puntualizzato che detta normativa non trova applicazione per i contratti di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, tali contratti sono quelli conclusi da un'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore con un'altra amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Nella propria determinazione n. 10 del 22/12/2010, l'ANAC ha motivato detta posizione ritenendo che “in considerazione della ratio della legge 136/2010 detti appalti (con riferimento a quelli dell'art. 19 comma2, del D. Lgs. 163/2006) non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico ben delineato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici”

DATO ATTO che, la società SIE è l'unica ditta all'isola del Giglio che può fornire energia elettrica, in quanto titolare della concessione per la distribuzione di energia elettrica rilasciata dal Ministero Industria e Commercio con decreto Ministeriale del 18 maggio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001 e che, quindi, per le motivazioni sopra descritte è inevitabile un impegno diretto senza dover dare corso a gare o attivare procedure su piattaforme elettroniche e assumere in bilancio l'impegno della spesa con la possibilità di prendere il CIG ai fini della tracciabilità;

CONSIDERATO che alla procedura in questione è stato assegnato il seguente codice CIG Z08304C174 inerente il consumo di energia elettrica per l'anno 2022 e che lo stesso va modificato;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto.

VISTE le seguenti norme:

- D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e in particolare gli artt. 107, 109 e 147 bis che assegnano ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (Codice dei Contratti);
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti);

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 1 gennaio 2022 con il quale è stato confermato al sottoscritto
Atto firmato digitalmente

l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia;
- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che si procederà ad impegnare la spesa necessaria nel rispetto dell'art. 183, comma 1, a favore della Società SIE con sede in Firenze – Via Condotta 10 C.F./P.I. 00394730485, la somma complessiva di € 8.300,00, così come segue:
 - sul capitolo 590 art. 2 €. 7.500,00;
 - sul capitolo 590 art. 5 €. 400,00;
 - sul capitolo 590 art. 8 €. 400,00;
3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare di energia elettrica tutti gli stabili comunali del Comune di Isola del Giglio per l'espletamento delle attività istituzionali;
 - b) l'oggetto del contratto è l'erogazione di energia elettrica;
 - c) la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alle caratteristiche e all'importo della fornitura;
4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa e la responsabilità è affidata allo stesso.

Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.